



Bruxelles, 23 ottobre 2026
(OR. en)

14271/26

LIMITE

COPEN 387
EUROJUST 55
JAI 1283

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e la Bolivia, il Canada, il Cile, la Costa Rica, l'Ecuador, gli Emirati arabi uniti, il Panama e il Perù sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi

DECISIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che autorizza l'avvio di negoziati per accordi
tra l'Unione europea e la Bolivia, il Canada, il Cile, la Costa Rica,
l'Ecuador, gli Emirati arabi uniti, il Panama e il Perù
sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea
per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)
e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria
in materia penale di tali Stati terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e
l'articolo 85, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ è stato adottato il 14 novembre 2018 e si applica a decorrere dal 12 dicembre 2019.
- (2) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2018/1727, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali. A tale scopo Eurojust deve predisporre, ogni quattro anni, in consultazione con la Commissione, una strategia di cooperazione che specifica i paesi terzi e le organizzazioni internazionali riguardo ai quali sussiste un'esigenza operativa di cooperazione. Di conseguenza Eurojust, nel marzo 2024, ha adottato la strategia di Eurojust per la cooperazione con i partner internazionali 2024-2027 in consultazione con la Commissione ("strategia di cooperazione per il periodo 2024-2027").
- (3) Il regolamento (UE) 2018/1727, in particolare l'articolo 56, definisce i principi generali per il trasferimento dei dati personali da Eurojust ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali. Eurojust può trasferire dati personali a un paese terzo sulla base di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

¹ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj>).

- (4) È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di accordi tra l'Unione europea e la Bolivia, il Canada, il Cile, la Costa Rica, l'Ecuador, gli Emirati arabi uniti, il Panama e il Perù per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi ("accordi"). Tali paesi sono stati selezionati in base a una valutazione delle esigenze operative individuate nella strategia di Eurojust per il periodo 2024-2027, sulla necessità di garantire la coerenza con nelle relazioni con organi e organismi dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni con tali paesi e sugli interessi strategici connessi alla sicurezza dell'Unione, in particolare nei settori della criminalità organizzata e del traffico di stupefacenti.
- (5) Gli accordi dovrebbero fornire una base giuridica per lo scambio sistematico di dati personali con Eurojust e il distacco di magistrati di collegamento presso di esso dai paesi terzi interessati, poiché tali strumenti non sono disponibili attraverso gli accordi di lavoro di Eurojust.
- (6) Ove necessario, la Commissione dovrebbe poter consultare il Garante europeo della protezione dei dati anche durante la negoziazione degli accordi e in ogni caso prima della loro conclusione.

- (7) Gli accordi dovrebbero rispettare i diritti e le libertà fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. È inoltre vietato qualsiasi scambio di informazioni che determini pene o trattamenti inumani o degradanti o che siano connessi all'imposizione della pena di morte. È opportuno che gli accordi siano applicati in conformità di tali diritti e principi.
- (8) Gli accordi non dovrebbero interessare né pregiudicare il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili della salvaguardia della sicurezza nazionale.
- (9) L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (11) Il GEPD è stato consultato sulla presente decisione e sul relativo addendum e ha espresso un parere il 20 ottobre 2026,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzato l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e la Bolivia, il Canada, il Cile, la Costa Rica, l'Ecuador, gli Emirati arabi uniti, il Panama e il Perù sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi.

Articolo 2

La Commissione è designata negoziatrice dell'Unione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria delle direttive di negoziato che figurano nell'addendum della presente decisione.

Articolo 4

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo Cooperazione giudiziaria in materia penale (COPEN), designato in qualità di comitato speciale previsto dall'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente

